

quire sugli indizi di colpevolezza né addurre l'eventuale violazione del principio di doppia incriminabilità, né eccepire il carattere politico del reato (anzi, i reati politici e di opinione, come si vedrà, sono particolarmente nel mirino della proposta europeista), non si capisce cosa ci stia fare. Il suo ruolo, infatti, è talmente ridotto da poter servire solo a gettare polvere negli occhi, facendo credere al pubblico che esiste ancora un diritto alla difesa. Comunque, significativamente, questo simulacro di difensore perde il suo nome programmatico e viene definito, dall'articolo 11, come consulente legale.

Il sequestro dei beni del malcapitato che incappasse nell'euromandato garantisce l'impotenza dell'arrestato, che, spogliato di ogni proprio avere da un magistrato straniero, potrà essere ridotto alla disperazione. Basandosi sul solito principio della reciproca fiducia in materia giudiziaria, il Consiglio, infatti, ha adottato una decisione quadro in materia di blocco dei beni e di sequestro probatorio, in data 22 luglio 2003, che prevede, tra l'altro, il sequestro e la successiva confisca dei beni (articolo 3, comma 1, lettera *b*). Anche qui è espressamente significato che per il sequestro non serve la doppia incriminabilità. Anche qui il giudice italiano non può fare obiezioni di merito e, persino a fronte di un sequestro pretestuoso, deve solo di regola eseguirlo.

Per quali puntuali motivi si dà luogo a confisca? Aperta la strada a una confisca di cui non si conoscono i confini e i reali motivi, è chiaro quali potenzialità repressive si schiudano. A mero titolo di esempio, si pensi che in Italia la famigerata legge Mancino (legge n. 205 del 1993), che non a caso si ispira a modelli repressivi transnazionali contrari alla nostra tradizione giuridica, sanziona l'appartenenza a organizzazioni colpevoli di reati di mera opinione con la confisca anche dell'alloggio del reprobato. È sufficiente che in quell'alloggio si trovino determinati strumenti idonei ad offendere, ad esempio un coltello da cucina. Se il criminale viene giudicato in patria, simili norme pretestuose finalizzate esclusivamente all'anni-

chilimento dell'avversario, vengono sterilizzate o, comunque, rese scarsamente offensive dal controllo dell'opinione pubblica. Esse, tuttavia, diventerebbero pienamente operative se a giudicare fosse un magistrato straniero, svincolato da ogni controllo sociale.

A ciò si aggiunga che in Italia, fortunatamente, previsioni quali quelle della legge Mancino rappresentano un'eccezione. E nel resto d'Europa? Anche questa è una domanda che chiaramente ci dobbiamo porre. Il mandato di arresto europeo, per quanto possa apparire sovversivo delle garanzie giuridiche, non è che il preludio di un sistema automatico di consegna degli accusati e dei condannati a qualsiasi autorità giudiziaria dell'Unione europea per qualsivoglia accusa.

Questo sconvolgente programma, che costituisce un formale impegno per tutti gli Stati che in qualche modo vi aderiscano, è esplicitamente enunciato, pur fra molte proteste del tutto generiche e, quindi, meramente retoriche, in rispetto dei diritti fondamentali dal quinto dei 13 *consideranda* che precedono il testo normativo del mandato di arresto. In esso, infatti, si legge: l'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione fra gli Stati membri, che deve essere sostituita da un sistema di consegna tra autorità giudiziarie, prevenendo, in conclusione, un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale.

A questo punto le sovranità nazionali e le libertà civili non esisterebbero più se non sulla carta. L'esecuzione di un mandato di arresto europeo si può risolvere in una vera e propria deportazione. È questa la considerazione che discende con tutta evidenza dai precedenti punti.

Per rendersi conto di quanto essa sia inconfutabile, è sufficiente pensare alla situazione di un cittadino italiano prelevato e trasportato in qualche carcere di un paese straniero, di cui ignora totalmente la lingua, dove non conosce nessuno e nessuno sa chi egli sia e che si preoccupi del suo destino, dove non sa a chi rivolgersi

per la difesa e, se pure gli fosse assegnato un avvocato, né egli lo capirebbe, né l'avvocato capirebbe lui. Le sole difficoltà economiche in cui verrebbe a trovarsi sarebbero di regola sufficienti a precludergli ogni seria speranza di difesa. L'« euro-arrestato », quand'anche in Italia fosse il primo dei penalisti, nulla saprebbe delle leggi del paese nelle cui carceri è detenuto. Presto dimenticato anche nella sua lontanissima patria, rischierebbe di scomparire nell'ignoto.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, ci si trova in definitiva alla presenza di una sistematica violazione dell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, e dell'intero articolo 111 della Costituzione italiana, recentemente riformato all'insegna del giusto processo.

La sola prospettiva di essere sottoposto a simili rischi basterebbe a creare un clima di terrorismo psicologico capace di garantire un controllo pressoché assoluto sulla società civile, così impedendo ogni libertà.

I popoli vengono tenuti all'oscuro della sconvolgente portata del mandato di arresto europeo. Il mandato di arresto verrebbe adottato — in molti paesi è già stato recepito — senza nessun vero dibattito pubblico e nessun coinvolgimento e informazione dei cittadini, con il complice e sospetto silenzio della stampa e dei grandi mezzi di comunicazione.

Vi sono — come chiunque può verificare di persona con poche domande — innumerevoli avvocati, magistrati e addetti alle forze dell'ordine (persone impegnate ad ogni livello nelle più diverse ed anche importanti attività) che non sanno dire nulla di preciso sul contenuto del mandato di arresto europeo.

Il popolo italiano verrebbe scavalcato dalle proposte — di fatto sono più che semplici proposte — di pochi tecnocrati di Bruxelles non eletti dai cittadini, in condizione di omertoso silenzio e di totale manipolazione dell'opinione pubblica.

Prima che il Parlamento si pronunci, occorre che i cittadini sappiano, che si

apra un dibattito pubblico, intenso e franco, e che le persone siano rese edotte dei gravissimi rischi inevitabilmente connessi anche al migliore tipo di adattamento della legge sul mandato di arresto.

Veniamo al punto forse più dolente del mandato di arresto: fra le elasticissime figure di reato punibili è previsto, di fatto, anche il reato di pensiero. Tale aberrazione giuridica è raggiunta dalla diciassettesima fattispecie del già citato articolo 2 (razzismo e xenofobia) in cui qualunque opinione non perfettamente *politically correct* può esporre al rischio della persecuzione giudiziaria. Infatti, in base all'ennesima proposta della decisione quadro della Commissione europea del 28 novembre 2001, articolo 3, primo comma, lettera *a*), si stabilisce che per razzismo e xenofobia debba intendersi il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione, i convincimenti, l'origine nazionale e l'origine etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di singoli o di gruppi.

Dunque, l'opinione che la religione o le idee siano fattori determinanti per nutrire avversione verso un gruppo giustificherebbe di fatto l'arresto del reo che verrebbe tradotto in un altro paese con conseguenze morali, giuridiche e materiali catastrofiche. Siamo alla più conclamata ed incredibile forma di persecuzione e condanna delle idee e del pensiero. Viene, difatti, criminalizzato il semplice possesso di convincimenti, ovvero di idee o opinioni intime e personali, in nessun modo tradotti in comportamenti aventi effettiva rilevanza penale. La libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso (articolo 21 della Costituzione) verrebbe definitivamente sepolta e con lei anche il divieto costituzionale di estradizione dei cittadini italiani per reati politici (articolo 26, comma 2, della Costituzione).

Forcolandia, è stato detto diverse volte. Vediamo le motivazioni che ci spingono a portare avanti in Parlamento una battaglia contro il mandato di arresto europeo anche a fronte di profonde modifiche al testo. Abbiamo sicuramente accolto in modo favorevole tali modifiche. Prima, nel

suo intervento, l'onorevole Kessler contestava le modifiche apportate dal centro-destra al provvedimento in esame che pongono limiti all'assurdità del mandato di arresto stesso. Evidentemente, nel centrosinistra vi è ancora chi crede nelle logiche dei soviet e delle leggi sovietiche contro la libertà di pensiero.

I rimedi trovati rischiano, però, a nostro avviso, di rivelarsi poco efficaci. Con l'approvazione di questa legge, infatti, lo Stato italiano riconosce il valore vincolante dell'accordo sull'arresto europeo aprendo la strada a possibili condanne che potranno in seguito arrivare da parte della Corte di giustizia per il recepimento parziale di una decisione quadro che abbiamo accettato.

Non bisogna, inoltre, tralasciare il ruolo della Costituzione europea che sottrae in modo definitivo enormi settori di potere dalla sovranità nazionale. Purtroppo, il nostro paese ha già ratificato la Costituzione europea. Vi sono grandi discussioni in Francia e, soprattutto, in Inghilterra dove tutti i sondaggi in questo momento danno la sconfitta del referendum sull'approvazione della nuova Costituzione europea. Speriamo che l'Europa che limita la libertà di pensiero, l'Europa delle banche, l'Europa dei poteri forti crolli sotto il voto popolare. Purtroppo, nel nostro paese questo non ci è stato concesso e speriamo negli altri paesi europei.

In ogni caso, non si può tralasciare il ruolo della Costituzione europea che sottrae in modo definitivo enormi settori di potere alle sovranità nazionali che finiranno per esercitare la loro competenza nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria, ovvero abbia deciso di non esercitarla. Saremo liberi di fare quello che vogliamo se ciò non confligherà con le direttive europee. Di fatto, vi è un esproprio di sovranità nazionale che limiterà non solo i poteri di questo Parlamento, ma anche le libertà dei cittadini che vivono nel nostro paese. Soprattutto, quella cooperazione giudiziaria in materia penale, l'individuazione dello spazio comune in materia di libertà, giustizia e sicurezza, impone che si vada verso una

tendenziale omogeneità di trattamento sul piano penale, sostanziale e processuale che non potrà non incidere pesantemente in termini di diritti fondamentali e garanzie costituzionali.

Concludo, Presidente, dicendo che la Lega nord voterà contro questo mandato d'arresto europeo. Il nostro è un «no» convinto in difesa della libertà. Sarà un «no» convinto alla filosofia che lo ispira, nonostante la Commissione giustizia abbia svolto un buon lavoro sul testo, riducendone sicuramente la portata. Tuttavia riteniamo che sia estremamente pericoloso approvarlo, visto che saremo chiamati a risponderne di fronte alla Comunità europea. I tecnocrati europei lo hanno impostato come uno strumento delle dittature, che vuole abolire l'estradiizione e le competenze territoriali della magistratura, instaurando di fatto delle procure globali e stravolgendo la natura della nostra cultura giuridica.

In base al mandato d'arresto europeo, un cittadino italiano può essere processato in un paese straniero per un reato che non è nemmeno previsto nel nostro codice penale. Contestiamo, in particolar modo, l'inserimento dei reati d'opinione, che impediranno di fatto la libera espressione di pensiero dei cittadini. Il mandato d'arresto europeo intende diventare così uno strumento vendicativo nei confronti di chi rifiuta l'ideologia dominante, che è quella di ispirazione illuminista, dei poteri forti, della massoneria, contro i popoli e la loro identità, in nome di un fondamentalismo laico e di un egualitarismo dogmatico, che contestiamo nel modo più assoluto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI (ore 18,38)

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, indugiamo a parlare del mandato d'arresto europeo e ci confrontiamo su questo tema come se alla base

del confronto vi fosse solo ed esclusivamente una questione che riguarda vicende tecniche e giudiziarie in materia penale. In realtà, per come si è sviluppato il dibattito, è assolutamente scontato che alla radice delle nostre divisioni non c'è soltanto una grande questione nazionale, la questione giustizia, ma ancor prima una grande questione internazionale, che si chiama Europa. Alla base di queste differenze, vi è una diversa concezione dell'Europa, che aleggia in quest'aula, ma che non prende mai forma. Ebbene, intorno a questa diversa concezione dell'Europa vorrei che si potesse svolgere qualche riflessione in questa occasione.

Tale diversa concezione emerge tanto più forte perché le argomentazioni alle quali siamo solitamente abituati — cioè quelle di chi porta in quest'aula una totale ed assoluta sfiducia nei confronti del sistema giudiziario nazionale — diventano invece, quando si parla di mandato d'arresto europeo, addirittura un punto di riferimento invalicabile, una specie di faro, che deve illuminare non soltanto la giustizia italiana, ma quella europea e mondiale. Questa ci sembra una grande incongruenza, perché si piegano le argomentazioni per poter arrivare a definire alcuni principi, nei quali in realtà non si crede affatto. È un esercizio di pura dialettica, un sofisma senza alcun fondamento ragionevole, che fa emergere con tutta evidenza l'incongruenza di fondo, ovvero sia che quando la giustizia non piace la si accusa di ogni terribile danno, quando invece ci serve diventa addirittura un punto di riferimento irrinunciabile.

In verità, questo disegno di legge costituisce un arretramento rispetto all'accordo di Schengen e rispetto alla Convenzione europea di Dublino del 1996, così come costituisce un arretramento rispetto alla stessa disciplina del codice di procedura penale, che si applica fra paesi che non hanno fra loro alcuna convenzione in materia di estradizione.

Su tale aspetto, vorrei sollevare anche un'eccezione di carattere formale che ritengo non sia del tutto priva di fondamento.

La decisione quadro del 2002 non può essere modificata attraverso la nostra legislazione nazionale. Per poter modificare una decisione quadro, onorevoli colleghi, vi sono procedure che valgono all'interno dell'iter formativo della decisione quadro stessa, compresa la possibilità di frapporre alcune riserve che il nostro paese, rispetto a tale decisione quadro, non ha mai opposto, diversamente da altri paesi.

La stessa riserva parlamentare, introdotta dall'articolo 3 di questo disegno di legge e che io stesso ho contribuito a scrivere, ma per ragioni puramente tecniche, perché, altrimenti, sarebbe stata dichiarata inammissibile, è stata opposta, così come avviene normalmente, dall'Olanda che, rispetto a qualsiasi decisione, ha l'obbligo di interpellare previamente il Parlamento, prima di dare la propria disponibilità ad adottare misure comunitarie.

Anche rispetto a ciò, vorrei far presente che il nostro paese non ha eccepito alcunché e che, secondo un'interpretazione che, pure, può essere di qualche pregio in termini di diritto internazionale, le decisioni quadro possono diventare autoesecutive una volta che sia cessato il termine entro il quale i paesi sono chiamati a riceverle; tuttavia, anche il termine di recepimento è discutibile, perché potrebbe essere un mero adeguamento della disciplina interna, ovvero sia, in questo caso, a far tempo dal 1° gennaio del 2004.

Il nostro paese non ha seguito questa procedura e ha tardivamente e surrettiziamente utilizzato questa occasione, peraltro tradendo lo spirito della proposta di legge presentata dai colleghi Kessler ed altri. A tale riguardo, Presidente, vorrei permettermi un inciso.

Credo che i nostri regolamenti parlamentari dovrebbe intervenire in questa materia, perché più di una volta è accaduto che un provvedimento, presentato dall'opposizione, sia giunto a destinazione con contenuti del tutto diversi. Anche per le proposte di legge dovrebbero valere i principi per cui, laddove non dovessero trovare riscontro, dovrebbe conseguire non il ritiro della firma, ma la decadenza del

provvedimento; la maggioranza si dovrebbe poi assumere l'onere di presentare un provvedimento nuovo.

Chiuso questo inciso, vorrei ricordare che il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre del 1999 avviò un percorso verso l'abolizione dell'estradizione tra i paesi membri dell'Unione europea. Era evidente che il percorso dovesse essere questo, perché l'abolizione dell'estradizione si presentava quasi come il corollario della scelta, maturata all'interno dei paesi di Schengen, di garantire la libertà di circolazione nei confronti dei propri cittadini e di coloro che sono residenti e che, comunque, si trovano all'interno di questa comunità.

È intervenuta anche la Costituzione europea, che, grazie a Dio, ha rivalutato quello « stop » intervenuto a Nizza per ridare valore al principio della reciproca affidabilità fra i sistemi giudiziari, ribadendo alcuni principi di diritto che, in questo caso, risultano traditi.

È ben singolare la ratifica, qualche tempo fa, della Costituzione europea da parte del nostro Parlamento, mentre, a distanza di poche settimane, noi ci comportiamo in maniera diametralmente opposta a ciò che tutti quanti, addirittura in maniera eclatante, abbiamo approvato in termini di diritti di cittadinanza europea.

In ordine a tale aspetto, il disegno di legge introduce alcune questioni che se fossero tali, ovverosia, se dovessero avere un valore in termini di applicabilità tra i sistemi giudiziari europei, in realtà non dovrebbero mettere in discussione la possibilità di eseguire il mandato di arresto, ma la stessa partecipazione dei singoli paesi all'Unione europea.

Dire che uno dei paesi dell'Unione europea, che fa richiesta di un mandato di arresto, possa violare i principi delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, applicare trattamenti inumani o degradanti o che possa, addirittura, pervenire a trattamenti discriminatori significa che questo paese non sta abusando di un provvedimento giudiziario, ma che avrebbe titolo ad essere espulso dal consenso dell'Unione europea.

Nessuno vuole mettere in discussione le norme costituzionali del giusto processo richiamate e che, peraltro, recepiscono la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta europea dei diritti fondamentali. Vorrei ricordare ciò a quanti credono di aver scoperto qualcosa di nuovo e di originale, come il giusto processo.

Ma quello che è inaccettabile è la mole di ostacoli giuridici e burocratici che si frappongono alla pronta esecuzione del provvedimento, al di fuori di qualsiasi previsione della decisione quadro. In definitiva, si vuole contestare la sfiducia di questo disegno di legge verso gli Stati membri e i loro sistemi giudiziari.

Intendo ricordare alcuni di questi punti: l'obbligo di motivazione, che viene richiamato addirittura a pena di inesigibilità del provvedimento, è un portato del nostro sistema giuridico interno, sconosciuto nel mondo anglosassone; la sottoscrizione da parte di un giudice incide sulla configurazione interna nei sistemi giudiziari degli altri paesi; l'introduzione di cause generiche di rifiuto, ricondotte ad una previsione di garanzie costituzionali non richiamate specificamente e del tutto soggettive; la designazione di una autorità centrale — il ministro della giustizia — con una funzione diversa da quella di assistenza amministrativa e burocratica prevista dalla decisione quadro osta e confligge con le stesse previsioni del testo normativo europeo.

Ci si dimentica che sono stati compiuti molti passi in avanti, ci si dimentica del sistema SIS di Schengen, vale a dire della possibilità che, con il sistema informatico, tutti i paesi dell'Unione possano addirittura mettere al bando persone non desiderate — altro che provvedimenti giudiziari motivati! —, e delle convenzioni internazionali che si sono succedute.

Mentre la decisione quadro prevede che per 32 reati non valga il principio della doppia incriminabilità, l'articolo 7 del presente provvedimento esordisce esattamente all'opposto, prevedendo che il principio della doppia incriminabilità è pienamente riconosciuto dal nostro sistema, pur prevedendo alcune eccezioni.

Vorrei capire — mi riferisco ad un'autentica assurdit  giuridica contenuta nell'articolo 8 — come funzioneranno le previsioni normative di quei 32 reati riscritti all'interno di questo provvedimento, ancorch  siano previsti in quasi tutti i casi dal codice penale e in alcuni casi da nessuna norma. Mi chiedo e vi chiedo a quali norme dovr  fare riferimento l'interprete: a quelle previste dal codice penale, all'articolo 8 o a nessuna ?

Si tratta dunque di un sistema surrettizio, un po' campato in aria, abbastanza artigianale, volto ad arginare la norma sulla doppia incriminabilit , che invece si vorrebbe esclusa. Siamo di fronte ad un caso clamoroso di violazione della tipicit  delle fattispecie penali, attraverso la singolarissima ed originalissima introduzione di una doppia tipicit . Quindi, ci sar  un caso di tripla incriminabilit  attraverso le verifiche doppie, che dovranno essere svolte secondo il nostro ordinamento.

Vi   inoltre il riconoscimento di esigenze di valutazione del merito che, anche se sono state riportate ai sufficienti indizi, sono anch'esse in contrasto con le convenzioni internazionali, che sono gi  andate oltre. E la previsione dei limiti massimi di carcerazione preventiva — anche ci  come ostacolo alla cooperazione — dovrebbe far riflettere su quei paesi in cui vige l'esecuzione della condanna di primo grado e che non conoscono il sistema della carcerazione preventiva (anche in questo caso mi riferisco ai paesi anglosassoni).

Si reintroduce la previsione del reato politico come questione di inestradabilit  o di ineseguibilit  del mandato di arresto. Gi  la Convenzione di Dublino, nel 1996, escludeva ogni possibilit  di far riferimento a reati politici come ostacolo alla cooperazione all'interno dell'Unit  europea, per la semplice ragione che, se in uno Stato dell'Unione europea viene commesso un reato politico, quello Stato non ha diritto di far parte dell'Unione europea. Cos  la valutazione sull'equit  del processo e l'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 18, lettera *t*). Vi   inoltre una previsione delle immunit  che incidono sull'esercizio o sul proseguimento del-

l'azione penale che non esistono, essendo state censurate dalla Corte costituzionale.

Gi  abbiamo sollevato polemiche su questa norma e ricordato la questione quando esisteva una legge introdotta dal nostro Parlamento contro l'opinione dell'opposizione, che prevedeva cause di sospensione del procedimento nei confronti di alcune cariche dello Stato. Quella legge   stata censurata e dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale; in questo caso si mantengono ancora, all'articolo 18, lettera *u*), le cause di immunit  che incidono sul proseguimento dell'azione penale e che non esistono pi . Cos  le limitazioni derivanti dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, non meglio definito, e comunque non previste dalla decisione quadro.

*Dulcis in fundo*, la previsione transitoria dell'articolo 40, comma 3, per cui la doppia incriminabilit    necessaria fino alla data di entrata in vigore della legge. Cosa ne facciamo, allora, dei reati di associazione di stampo mafioso, per i quali la doppia incriminabilit  era stata gi  superata in ambito europeo dagli accordi avvenuti in quella sede ? Quindi, diciamo che per l'associazione di stampo mafioso vengono reintrodotti le questioni di doppia incriminabilit . Si crea cos  confusione giuridica e un'inammissibile interferenza su un percorso, invece lungo e assolutamente omogeneo, per la costruzione di uno spazio giuridico europeo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando ho sentito l'onorevole Bricolo parlare di difesa dei cittadini italiani ho capito che il problema consiste nel fatto che stiamo parlando di cittadini diversi. Infatti, noi parliamo della cittadinanza europea come obiettivo cui fare riferimento e riteniamo che le singole cittadinanze e i singoli nazionalismi debbano cedere il passo a nuovi diritti della modernit , assai pi  grandi di quelli conosciuti fino ad oggi. Quando parliamo di un sistema giudiziario europeo, parliamo di un sistema che garantisca sicurezza e libert  allo stesso tempo. Appunto, l'equilibrio che all'interno di Schengen deve consentire a tutti di muoversi, ma anche

alla giustizia di raggiungere i suoi obiettivi. È evidente e deve essere noto a tutti che la giustizia non può arrivare laddove la criminalità si rifugia e prospera, quando il sistema repressivo è più debole. La criminalità si insinua proprio in quelle sacche di minore efficienza dei sistemi che garantiscono l'impunità. Così, alcuni paesi sono diventati paradisi criminali o inferni per i cittadini.

Per far questo, serve un'armoniosa prospettiva di un sistema penale europeo, fatta di regole comuni e reciprocamente riconosciuta, che abbia alla base la nostra fiducia. Questo equilibrio lo state rompendo con tale provvedimento, e vi assumete per questo una grave responsabilità. Non si tratta solo di una censura politica, ma di una sincera preoccupazione per un sistema che non regge, e non reggerà, e per le conseguenze che produrrà. Nel tempo emergeranno le difficoltà interpretative, le impraticabilità tecniche, le complicazioni diplomatiche e l'inefficienza complessiva del sistema. Di questo dovrete farvi carico come maggioranza, per la responsabilità politica di aver cercato un'impossibile mediazione interna alla vostra coalizione, tra visioni diverse del mondo e non su questioni marginali. Inoltre, mi riferisco alla responsabilità di avere rinunciato a difendere i principi per ragioni di equilibri puramente interni. Così avete scontentato tutti, ma soprattutto avete negato l'Europa ed abusato in maniera definitiva delle ripetute citazioni evocative di De Gasperi.

I margini concessi dalle modifiche apportate dal Senato non lasciano spazio sufficiente per una concreta fase emendativa. Vale la pena rimarcare che anche i pochi punti accolti sono stati quelli sottolineati da noi alla Camera. Già questo dovrebbe far meditare sul metodo legislativo cieco ed inefficiente con il quale si è proceduto. Quando la politica rinuncia al dialogo, finisce la politica stessa. Ed è per questo che non rinunciamo a fare fino in fondo il nostro dovere, segnalando al Parlamento, ma anche agli studiosi e ai cittadini, le questioni da approfondire e a cui porre rimedio.

Infine, ci auguriamo che in Italia torni presto una stagione della giustizia fondata sul confronto sincero e su prospettive comuni, per dare continuità allo Stato e forza alle nostre istituzioni (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

**ERMINIA MAZZONI.** Signor Presidente, come hanno già affermato altri colleghi prima di me, con la proposta di legge in oggetto stiamo dando esecuzione alla decisione quadro del Consiglio europeo 2002/584, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Il provvedimento giunge in seconda lettura alla Camera, per cui l'esame avrà come oggetto le sole parti modificate dal Senato. Ciò nondimeno, ritengo utile svolgere alcune considerazioni, a nome del gruppo che rappresento, per definire in maniera più netta la posizione dell'UDC su un tema che è stato ed è ancora come hanno evidenziato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, oggetto di forti e laceranti discussioni.

In primo luogo, intendo soffermarmi sulla natura dello strumento della decisione quadro, in quanto su di esso si è incentrata l'attenzione degli altri colleghi e lo stesso è stato inoltre tirato in ballo in modo diverso, dagli uni e dagli altri, per sostenere posizioni anche diametralmente opposte. Ricordo che la decisione quadro assunta dal Consiglio è uno strumento nuovo, utilizzato per riavvicinare gli ordinamenti degli Stati membri sia a livello legislativo sia a livello regolamentare. La decisione quadro può essere proposta su iniziativa della Commissione, come nel caso di specie, ovvero di uno Stato membro e, quel che più conta, deve essere assunta all'unanimità.

L'oggetto della decisione quadro riguarda la materia specifica, nel caso di specie relativa alla politica comune sulla giustizia, e vincola gli Stati per quanto

riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia liberi gli Stati stessi di decidere sulla forma e sui mezzi da utilizzare per raggiungere l'obiettivo. Tale libertà è lasciata agli Stati membri proprio per la particolarità dello strumento che viene utilizzato, per consentire al singolo Stato di scegliere il percorso più coerente con l'impianto costituzionale nazionale e, soprattutto, con i principi e le garanzie fondamentali dello Stato stesso. La decisione quadro, dunque, non è uno strumento immediatamente vincolante per lo Stato membro e non è certamente equiparabile ad una convenzione internazionale, pur restando un atto collettivo internazionale alla cui elaborazione partecipano rappresentanti di tutti i governi nazionali. Ecco, dunque, i motivi della scelta « riparatrice », da parte di coloro che maggiormente avversano la decisione quadro in esame, della forma della legge ordinaria per recepire nel nostro ordinamento quanto contenuto nella decisione quadro stessa.

Aggiungo che il mancato recepimento, sotto il profilo politico, costituirebbe manifestazione di scarsa coerenza — mi rivolgo in particolare ai colleghi della maggioranza — in relazione al processo di unificazione europea al quale stiamo contribuendo, peraltro da protagonisti (ricordo la significativa adozione della Costituzione europea, avvenuta proprio a Roma), e rappresenterebbe un segnale contraddittorio rispetto alla posizione espressa da questo Governo in seno al Consiglio europeo. Quel che maggiormente preoccupa è tuttavia il profilo tecnico-giuridico, in quanto il mancato recepimento in questo settore costituirebbe il presupposto di una violazione da parte dello Stato nei confronti della comunità internazionale, per la quale vi è anche la possibilità, ad avviso di alcuni esperti della materia, del ricorso alla Corte di giustizia. Inoltre, un ulteriore profilo di preoccupazione nel caso di mancato recepimento, relativo alla nostra attività quotidiana, è costituito dal fatto che verrebbe a crearsi un vuoto normativo, in quanto la decisione quadro prevede automaticamente la disapplicazione di trattati bilaterali e di norme attualmente vigenti

sull'estradizione, e dunque relative alla materia specifica affrontata dalla decisione quadro.

Il testo, così come modificato dal Senato, mantiene la struttura del provvedimento approvato dalla Camera e ne conserva la filosofia. Ritengo pertanto di poter condividere il testo in esame, sebbene in alcune parti siano stati compiuti alcuni passi in avanti che in questa Assemblea non avevamo immaginato (alcune delle norme approvate dal Senato erano stati infatti esaminate). Tuttavia, in seconda lettura ci uniformiamo alle decisioni assunte dal Senato e riteniamo di poter esprimere voto favorevole sul testo trasmesso, perché fondamentalmente garantiti dall'impianto complessivo della normativa.

Mi riferisco, in particolare, alle importanti garanzie che restano ferme. Quelle garanzie che, in questa sede, abbiamo ritenuto opportuno inserire nel testo al fine di eliminare i profili di contrarietà alla Costituzione; profili che erano stati posti in rilievo anche dalla Commissione affari costituzionali. Su questi profili, ripresi dai colleghi dell'opposizione e della Lega Nord nei loro interventi, vi sono delle puntuali risposte in senso contrario nel testo che ci apprestiamo ad approvare: dalla presunta violazione del principio di legalità e di tassatività (dal quale noi abbiamo fatto derivare invece l'elencazione, nel testo di legge, delle ipotesi di reato specificatamente previste e per le quali applicheremo la disciplina che si andrà ad introdurre con questa decisione quadro), al principio della inviolabilità della libertà personale, senza gravi indizi e senza motivazioni, alla tutela della libertà di opinione, della libertà politica e, quindi, ai reati politici che sono garantiti con una particolare disciplina anche dalla nostra Costituzione.

Ricordo al collega Sinisi che la motivazione dei provvedimenti, sebbene non sia presente in altri ordinamenti europei, non è istituto che abbiamo inventato noi, ma è un istituto ben noto alla legislazione europea e, in generale, a quella internazionale, tant'è che anche noi attingiamo

alla Convenzione internazionale sui diritti dell'uomo. Non credo, pertanto, che nell'elaborazione di questo testo di legge abbiamo commesso un abuso della nostra Costituzione.

Da ultimo, ricordo che la disciplina del mandato di arresto europeo è una delle forme di espressione della costituzione dello spazio europeo comune (il cosiddetto terzo pilastro); lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, per il quale tutti dobbiamo sentirci impegnati, in particolare in materia penale. Dico ciò perché la cooperazione giudiziaria in materia penale va ad aggredire quei fenomeni di criminalità, che cerchiamo di combattere quotidianamente con l'adozione di provvedimenti nazionali, ma che ancor di più dovremmo contrastare su un piano sovranazionale, che oggi hanno sempre più confini che superano quelli nazionali. Conseguentemente, ritengo che questo ulteriore provvedimento rappresenti un elemento importante per la lotta alla criminalità internazionale e di tutti quei fenomeni che hanno una collocazione territoriale sovranazionale.

Alla luce di queste brevi considerazioni, ritengo di poter affermare che quello che approveremo nei prossimi giorni possa essere definito a buon diritto un atto dovuto; un atto, cioè, che non possiamo esimerci dall'approvare.

L'UDC ha sempre manifestato la propria condivisione a che si compissero atti in questa direzione, ferma restando la necessità di operare garantendo il rispetto dei principi fondamentali dettati dalla nostra Costituzione. Non è stato quindi un esercizio vano quello che abbiamo realizzato alla Camera e al Senato, ma si è trattato di un'opera seria intrapresa per cercare di raggiungere questo obiettivo.

Dal nostro punto di vista, il testo che andremo ad approvare soddisfa pienamente queste esigenze, senza contraddire assolutamente lo spirito di semplificazione e di armonizzazione sotteso alla specifica decisione quadro e, più complessivamente, al processo di unificazione europea. Pertanto, lavoreremo affinché si possa arrivare nei prossimi giorni all'approvazione

di questo testo di legge, e noi vi contribuiremo con il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 4246-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, presidente della II Commissione, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, rinvio, al pari dei colleghi Kessler e Sinisi, alle considerazioni svolte in questa sede nel corso della prima lettura del provvedimento. Pertanto, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione delle mozioni Violante ed altri n. 1-00419 e Antonio Leone n. 1-00422 sulle politiche da adottare in materia di cambiamenti climatici (ore 19,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Violante ed altri n. 1-00419 e Antonio Leone n. 1-00422 sulle politiche da adottare in materia di cambiamenti climatici (*vedi l'allegato A — Mozioni sezione 1*).

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati alla discussione delle mozioni è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali)**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni presentate.

È iscritto a parlare l'onorevole Calzolaio, che illustrerà anche la mozione n. 1-00419, di cui è cofirmatario.

**VALERIO CALZOLAIO.** Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare lei e la Presidenza della Camera per avere accolto la nostra proposta di « celebrare », mi passi il termine, in questa settimana l'entrata in vigore di un importante accordo internazionale con una discussione solenne, che inizia oggi, e con un voto solenne, che ci auguriamo possa avere luogo proprio mercoledì, giorno nel quale in tutto il pianeta entrerà in vigore il Protocollo di Kyoto.

Dopo averla ringraziata, mi faccio interprete di una richiesta, che rivolgo a lei, affinché la sensibilità mostrata dal presidente Casini durante la Conferenza dei presidenti di gruppo accogliendo subito l'esigenza di collocare il momento finale della discussione della mozione nella giornata di mercoledì 16 febbraio, possa trovare conferma nel calendario dei lavori, pur convulso e complesso, consentendo che mercoledì prossimo si possa svolgere questa solenne votazione.

Il Protocollo di Kyoto, infatti, che entrerà in vigore mercoledì, costituisce un vero e proprio evento storico di portata straordinaria. Non vi sono norme globali che valgono davvero ovunque; sono pochissime le regole, i vincoli, i diritti e i doveri che superano i confini degli Stati nazionali e la storia delle istituzioni multilaterali è, purtroppo, povera di fatti concreti; prevalgono la forza e il potere dei singoli governi, le risoluzioni inattuata, gli obiettivi solo enunciati, le eccezioni discrezionali, gli impegni senza scadenze. Il 16 febbraio, invece, entra in vigore una legge su tutto il pianeta, e per tutti i cittadini e le cittadine del pianeta, che impone di ottenere un risultato certo entro una data certa, che vincola in vario modo quaranta

governi a fare la propria parte e che regolamenta fondamentali misure internazionali per almeno altri cento paesi e cento governi.

Contiene, questo accordo, una finalità enunciata e motivata, a partire dagli anni Settanta, da migliaia di scienziati in tutto il mondo, confermata da tre studi ufficiali del comitato dell'ONU preposto a seguire la materia e la sua evoluzione nel decorso del tempo, e via via arricchita da nuovi studi e ricerche in tanti paesi e a livello globale.

La finalità è sinteticamente questa: impedire che l'atmosfera si scaldi troppo, ridurre le emissioni di quei gas che la scaldano e che la inquinano (in particolare, l'anidride carbonica), prevenire danni e rischi dei cambiamenti climatici in corso.

Il Protocollo di Kyoto, dunque, non è una enunciazione di principi astratti: contiene percentuali, date, regole, procedure e strumenti. Certo, nel suo testo era carente: al momento della mediazione, quando eravamo a Kyoto, scegliemmo di rinviare la definizione di alcuni punti, ad esempio quello sui controlli, sulle sanzioni, sugli aiuti ai paesi poveri, ma resta il fatto che questo accordo ha un valore globale e contiene elementi certi. Ha un orizzonte temporale limitato, ma fissa obblighi di riduzione certi fino alle 2012; traduce in norme anche valutazioni morali, perché afferma che devono iniziare a ridurre tali emissioni i paesi che più hanno emesso i gas serra nel corso del Novecento; ottiene poco, perché garantisce una riduzione del 5 per cento quando gli scienziati chiedono che in tempi poco più lunghi si arrivi al 50 per cento, ma certo inizia una strada e vincola tutti ad un percorso e ad una responsabilità comuni.

Direi quindi che, sette anni dopo la sua firma, il Protocollo di Kyoto nasce vecchio, ma direi anche che, se esso non fosse nato, il domani sarebbe stato per tutti molto incerto. Anzi, visto che nasce — e mercoledì nascerà — il Protocollo può fare testamento: e noi possiamo cercare di contribuire, ognuno per la propria parte, a scrivere un testamento utile per il futuro

del pianeta. Ecco per quale ragione abbiamo presentato una mozione al Parlamento italiano. L'Italia che cosa vuole scrivere nel testamento del primo Protocollo di Kyoto per garantire sviluppo sostenibile al pianeta?

L'Italia ha ratificato la Convenzione sui cambiamenti climatici, che costituisce la premessa del Protocollo; l'Italia ha ratificato lo stesso Protocollo, che della Convenzione costituisce attuazione concreta. Tuttavia, non possiamo dimenticare che il Governo è stato tentato, all'inizio della legislatura, di rimettere in discussione l'accordo e la posizione europea, anche se, alla fine, l'Italia ha ratificato anche il Protocollo. Che cosa vogliamo fare oggi che il Protocollo entra in vigore?

La nostra mozione dice, innanzitutto, che dobbiamo operare insieme a tutti i paesi della nuova Europa a venticinque. Noi abbiamo presentato una mozione che, mentre non ha come referente l'insieme degli Stati nazionali del pianeta, nemmeno guarda soltanto al nostro paese: riteniamo, infatti, che sia necessario muoversi in perfetta coerenza all'interno dell'Unione europea. Pertanto, la nostra mozione non contiene indirizzi nazionali, ma europei.

Abbiamo apprezzato il fatto che un importante dirigente del gruppo di Forza Italia abbia presentato una mozione che segue lo stesso solco e che, quindi, accetta come terreno di confronto, anche nel Parlamento italiano, la discussione, la valutazione, la verifica e l'indirizzo relativi alla strategia comunitaria. È ovvio, però, che qualcosa bisogna pur scrivere al riguardo. Invero, leggendo il testo della mozione Antonio Leone ed altri n. 1-00422 abbiamo fatto fatica ad individuare gli elementi concreti che dovrebbero connotare la suddetta strategia.

Ripeto che il Protocollo di Kyoto non è un elenco di principi astratti; al contrario, esso contiene percentuali e dati. Perciò, se vogliamo discutere la strategia per dare seguito, da qui al 2012 (e dopo), al Protocollo di Kyoto, dobbiamo scrivere altre percentuali, altri dati, altre regole, incrementando, allargando, precisando, ma co-

munque confrontandoci su numeri e scadenze e non soltanto sull'esistenza di una buona e generica volontà.

Quali sono i numeri e le scadenze che noi abbiamo indicato nella nostra mozione? Il primo fa riferimento ad un obiettivo che non è precisamente da aule parlamentari (ce ne rendiamo conto). Gli scienziati ci dicono che bisogna assolutamente impedire all'aumento di temperatura dell'atmosfera di superare il limite dei due gradi: oltre tale soglia viene posta a rischio la sopravvivenza degli esseri viventi sul pianeta. Sappiamo altresì che, rispetto al periodo preindustriale, l'atmosfera si è già riscaldata di 0,5 gradi centigradi, che, ad ogni decennio, la temperatura cresce di oltre 0,1 gradi e che si va verso un crescente riscaldamento dell'atmosfera.

L'obiettivo dell'incremento massimo di due gradi è fissato in tutti i documenti europei. Più specificamente, quando fu fissato per la prima volta, nel 1996, fu anche commissionato uno studio per l'analisi dei costi e dei benefici. Ebbene, le bozze di tutti gli studi effettuati segnalano che il costo non è molto elevato e che, comunque, esso è incommensurabilmente basso se si considera che il correlato beneficio è quello di sopravvivere sul pianeta. Recentemente, ciò è stato ribadito dal *premier* inglese Blair in occasione della presentazione del suo programma di lavoro per l'anno di Presidenza inglese del G8 e per il secondo semestre di Presidenza inglese dell'Unione europea.

I costi sono, comunque, bassissimi e, poiché non abbiamo molto tempo a nostra disposizione, occorre fare il possibile per raggiungere rapidamente tale obiettivo (lo abbiamo precisato nella nostra mozione).

Coerentemente con tale obiettivo, occorre fissare il secondo passo da compiere rispetto quello stabilito a Kyoto, in cui i paesi industrializzati si erano impegnati a raggiungere una riduzione media delle emissioni del 5,2 per cento rispetto ai livelli del 1990. Coerentemente con il limite massimo dei due gradi centigradi, è possibile compiere un secondo passo, raggiungendo l'ulteriore riduzione del 30 per

cento entro il 2020: è il punto di riferimento temporale con cui la Commissione si è presentata alla discussione nel Consiglio ambiente e che si sta esaminando in vista del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, che si terrà in primavera. Si vuole stabilire un'altra percentuale? Discutiamone, ma una cifra va decisa. Ricordo che l'Europa (tutta l'Europa, sia i governi conservatori sia quelli progressisti), in un primo tempo, credeva che il primo passo dovesse essere il raggiungimento di una riduzione del 15 per cento. Alla vigilia di Kyoto ha accettato l'obiettivo di una riduzione del 10 per cento. Infine, a Kyoto, ha accolto il traguardo di una riduzione media globale del 5,2 per cento. Ovviamente, oggi l'Europa deve definire una proposta da portare alle altre Unioni (dell'America latina e africana) e agli altri Governi nel negoziato in corso. Proponiamo di fissare intanto questo obiettivo.

In terzo luogo, anche per ragioni di competitività del nostro apparato industriale, occorre porsi l'obiettivo di un ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica (nella mozione stabiliamo la cifra del 5 per cento); peraltro, è un obiettivo condiviso dal Governo che, in Commissione ambiente, ha dichiarato di ritenerlo giusto, opportuno e praticabile. Ne siamo lieti e speriamo che tale giudizio sia riconfermato in quest'aula. Sarebbe importante che il Parlamento si impegnasse per il raggiungimento di questo obiettivo, ovviamente per le competenze nazionali (infatti, tante cose non dipendono dallo Stato nazionale, ma dalle dinamiche europee; altre devono prevedere il coinvolgimento e la valorizzazione di ciò che stanno facendo le regioni e gli enti locali in campo di efficienza e di risparmio energetico, e così via).

Con il quarto ed ultimo obiettivo si cerca di ribadire quello che era un punto fondamentale nelle scelte dell'Unione europea alla vigilia di Kyoto. I meccanismi del Protocollo di Kyoto impegnano quaranta Governi a ridurre di una certa percentuale le emissioni di gas serra nel proprio paese. In base a quelle stesse regole, è possibile che una parte di tale

riduzione venga « coperta » attraverso l'acquisto di quote di emissioni in altri paesi (i cosiddetti meccanismi flessibili).

Fin dall'inizio, siamo stati favorevoli a questi meccanismi. È giusto che non ci si limiti al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni nel proprio paese. Occorre anche aiutare i paesi in via di sviluppo, in fase di deindustrializzazione, in economia di transizione, a migliorare la propria efficienza energetica o ad aumentare la capacità di mobilità pubblica, di produzione energetica, senza inquinare e scaldare l'atmosfera. È un obiettivo giusto. Ma è del tutto ovvio che, se acquistassimo all'estero più di ciò che produciamo, impediremmo il compimento del secondo passo del Protocollo di Kyoto, ossia coinvolgere pienamente i paesi in via di sviluppo in meccanismi di autoriduzione. Kyoto era un impegno soltanto per i paesi industrializzati che stabilivano: il primo passo lo facciamo noi, il secondo lo facciamo insieme. Per compiere il secondo passo insieme, occorre aver dimostrato di aver cominciato a riconvertire e a ridurre le proprie emissioni, non solo ad essere disponibili a comprarle perché si è ricchi. Altrimenti, al secondo passo ed alla responsabilità di tutti in un processo di autoriduzione non si arriverà.

In questo senso, noi sosteniamo che almeno il 50 per cento delle misure di riduzione devono avvenire sul nostro territorio, sapendo che sarebbe auspicabile, ovviamente, una percentuale superiore. Indichiamo una percentuale, che può essere anche concertata, ma il punto di principio va mantenuto e, peraltro, era contenuto in una decisione dei ministri europei alla vigilia di Kyoto.

In questa mozione non abbiamo inserito tutti i punti che ci rendono particolarmente insoddisfatti dell'operato del Governo in questi tre anni e mezzo, rispetto all'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Noi riteniamo che il Governo Berlusconi e il ministro Matteoli — non se ne dispiaccia il sottosegretario Tortoli, che spesso è attento e presente — non abbiano reso un buon servizio all'Italia; essi ci

hanno messo in retroguardia, ci hanno collocato in una posizione talvolta isolata e criticata da tutti gli altri *partner* europei, perché troppo subalterna a quella degli Stati Uniti, che hanno deciso, legittimamente ma sbagliando, di non ratificare il Protocollo di Kyoto; quindi, ci hanno messo in una posizione non positiva, non trainante, non di avanguardia nell'Europa. Anzi, siamo stati tra coloro che hanno criticato molte scelte dell'Europa in questi tre anni e mezzo; non mi riferisco a tutta l'Italia, ma soltanto a questo Presidente del Consiglio, a questo ministro dell'ambiente e agli altri ministri del Governo Berlusconi: avete fatto male!

L'Italia, in questo momento, ha perso credibilità e autorevolezza nel negoziato sul cambiamento climatico. Tuttavia, non abbiamo fatto l'elenco degli errori e delle contraddizioni, di quelli che noi riteniamo siano atteggiamenti sbagliati del Governo in questa materia. Avremmo potuto semplicemente partire dal fatto che il Protocollo entra in vigore senza che l'Italia abbia ancora il piano nazionale di assegnazione delle quote previste dalla direttiva comunitaria. Noi siamo uno dei quattro paesi, su 25, che sono gravemente in ritardo — certo, ci auguriamo che da un momento all'altro si annunci che è stato finalmente colmato questo ritardo —; arriviamo tardi, non abbiamo messo le nostre industrie, il nostro apparato di produttori e gestori di energia nelle condizioni di essere competitivi, capaci di svolgere un ruolo di primo piano in campo europeo. Abbiamo operato male anche in questo!

Tuttavia, non abbiamo voluto citare questo dato per polemizzare; noi abbiamo voluto semplicemente presentare una mozione che consenta all'Italia di presentarsi al negoziato, che durerà un anno e anche oltre la vita dell'attuale Governo, con una posizione forte, saldamente ancorata all'Europa, fortemente impegnata negli obiettivi di sviluppo sostenibile, dei quali il Protocollo di Kyoto è un primo parziale momento.

Ci auguriamo anche di aver offerto un contributo; mi permetto di far notare

come la nostra mozione sia stata sottoscritta da tutti i presidenti dei gruppi dell'Unione, dell'alleanza democratica, del centrosinistra (come si voglia chiamare la nostra coalizione, oggi all'opposizione), da tanti altri deputati che sono impegnati in questa materia, mentre, dall'altra parte, è arrivata tardivamente una mozione generica, con la quale tuttavia ho cercato di non polemizzare e, anzi, di cogliere l'ispirazione positiva.

Mi auguro che mercoledì prossimo sia possibile un voto solenne del Parlamento italiano, che riconfermi la strategia coerente con il Protocollo di Kyoto e, soprattutto, esprima indirizzi capaci di non far correre un rischio al pianeta, garantendo una qualità della vita migliore per tutti e promuovendo lo sviluppo sostenibile in Europa e in tutto il pianeta.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Antonio Leone, iscritto a parlare; s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.

**ERMETE REALACCI.** Signor Presidente, mi associo sia alle considerazioni che ha testè svolto il collega Calzolaio sia all'invito a mantenere quello che sembra sia l'orientamento della Presidenza a proseguire l'esame delle mozioni in discussione nella giornata di mercoledì 16 febbraio.

Non ripeto le dichiarazioni — del tutto condivisibili — del collega Calzolaio, poc'anzi intervenuto; ribadisco, però, come, insieme ad altri aspetti, si debba tenere presente quanto segue. Siamo dinanzi ad uno degli atti più politici e più rilevanti mai compiuti dall'Unione nella sua storia, essendosi registrato un fortissimo protagonismo dell'Europa, sia in occasione degli accordi di Kyoto; sia, successivamente, nella pressione esercitata al fine di raggiungere la massa critica necessaria a che gli accordi entrassero in vigore; sia, da ultimo, nel tentativo di orientare la scelta della Russia in modo tale da raggiungere la quota minima di emissioni necessaria a che l'accordo fosse valido. Si tratta di aspetti sui quali dovremo a lungo

riflettere; ritengo, infatti, che l'atto in questione, al di là dell'importanza rivestita dal punto di vista ambientale, scientifico e tecnico, configuri una vera e propria missione per l'Unione europea. Con esso, l'Unione si presenta al mondo come una grande forza, responsabile del futuro non solo dei propri cittadini ma anche del resto del mondo. Anche per tale ragione, sarebbe un grave errore, per il nostro paese, non assumere un ruolo di spinta e di punta in questa direzione (e non solo, dunque, di coerenza con gli impegni presi).

Voglio ricordare, al riguardo, come altri *partner* europei si siano mossi con notevole decisione, dal punto di vista sia degli atti sia delle prese di posizione, per così dire, simboliche. Solo poche settimane fa, alcuni paesi europei hanno palesato posizioni estremamente diverse dal passato; ciò è peraltro avvenuto in una sede tradizionalmente più asettica, quella di Davos, e su un terreno — il futuro complessivo del pianeta dal punto di vista dello sviluppo e del sottosviluppo — contiguo al dibattito di Kyoto. Penso, ad esempio, alla posizione in quella sede illustrata da Blair, ma anche dallo stesso Chirac, che ha avuto addirittura toni quasi *no global* nel descrivere la diseguaglianza esistente nel mondo. Fra le proposte avanzate per affrontare le grandi questioni postesi, nel caso specifico del dibattito di Davos, riguardo alle malattie ed al sottosviluppo, egli ha addirittura sostenuto l'ipotesi di introdurre, sia pure in una forma leggera, una sorta di *Tobin-tax*, una tassazione dei passaggi finanziari.

Ma una tale posizione aveva importanti precedenti; ad esempio, nel giugno dell'anno scorso, in maniera molto irrituale, era apparsa, sulla prima pagina di *Le Monde*, la notizia di una posizione congiunta dei ministri degli esteri francese e inglese, nonché dei ministri dell'ambiente francesi e inglesi, i quali, proprio nello scenario apertosi a Kyoto, individuavano un ruolo, un futuro, una missione per l'Europa.

Da tutto questo processo, l'Italia però fino ad oggi è rimasta in realtà ai margini;

e ciò non tanto perché abbia assunto in sedi internazionali posizioni ostili. Si è avuto, certo — lo ricordava anche il collega Calzolaio —, ad inizio legislatura, qualche sbandamento in tal senso; qualche dichiarazione, forse, un po' superficiale. Soprattutto, però, l'Italia non ha mai fatto seguire agli impegni assunti in sedi internazionali politiche coerenti.

Da ultimo, nel caso — anch'esso citato dal collega Calzolaio — delle misure circa lo scambio delle quote di emissioni, si è ancora una volta registrato un fortissimo ritardo del nostro paese rispetto agli altri grandi paesi europei. Voglio ricordare che il provvedimento sulle quote di emissioni è stato approvato in Germania ed in Inghilterra nel 2003, in Francia il 15 aprile del 2004, in Italia il 31 dicembre dell'anno scorso. Il piano che a questo provvedimento fa riferimento è stato, a tutt'oggi, approvato da 21 paesi europei, ne mancano quattro. La Polonia, la Repubblica Ceca, la Grecia e, in loro compagnia, l'Italia; un pacchetto non di punta su queste politiche, per così dire.

Ma non solo di questo dovremmo discutere; e non è solo questo il punto sul quale dovremmo mutare rotta. La verità — e ciò forse ha origini anche precedenti al Governo Berlusconi — è che non si è mai compreso che la sfida di Kyoto non può essere affrontata solo con misure ambientali a valle dei processi. Non è, per intenderci, con i poteri e con i finanziamenti del Ministero dell'ambiente che si affronta la partita di Kyoto.

Quest'ultima, di grandissima rilevanza, può essere affrontata solo se i ragionamenti, le scelte politiche, i cambiamenti che Kyoto evoca diventano un asse attraverso il quale leggere l'insieme delle politiche di un Governo.

Del resto, non serve andare lontano e fare voli pindarici: basta rimanere all'attualità e guardarsi intorno. In questi giorni, infatti, le città sono sottoposte alla pressante morsa dell'inquinamento, dovuto soprattutto alle polveri sottili.

Vorrei ricordare che si tratta di un veleno molto pericoloso che, come è noto, produce, secondo l'Organizzazione mon-

diale della sanità, migliaia di morti all'anno nelle nostre città. Sappiamo tutti da tempo, inoltre, che la via di uscita da tale situazione, al di là dei provvedimenti d'emergenza che possono rendersi necessari, è costituita da una scelta che investa fortemente sul trasporto pubblico, sulla riduzione della motorizzazione privata e sull'impiego di mezzi pubblici « puliti ».

Questa via d'uscita, tuttavia, non serve solo a salvare la nostra salute ed i nostri polmoni ed a rendere più vivibili le nostre belle città, ma rappresenta, per l'appunto, anche uno dei settori nei quali è più efficace l'azione di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. È noto che, nel corso di questi ultimi anni, l'Italia ha accumulato un gravissimo ritardo. Nel nostro paese, infatti, dovremmo ridurre, entro il periodo 2008-2012, le emissioni di CO<sub>2</sub> del 6,5 per cento rispetto al 1990, ma a tutt'oggi le abbiamo aumentate di oltre il 10 per cento. Vorrei rilevare, in proposito, che uno dei settori in cui si è verificato un aumento addirittura superiore è stato proprio quello dei trasporti, in cui si è registrato un aumento delle emissioni di oltre il 25 per cento.

È chiaro, allora, che agire in tale settore significa soprattutto intervenire sul trasporto pubblico nelle città e sul trasporto delle merci (spostandole dal trasporto « su gomma » a quello « su rotaia ») fuori dalle città. Tali misure, a mio avviso, renderebbero più efficiente il nostro sistema dei trasporti, ridurrebbero l'impatto ambientale ed avvicineranno anche il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto.

Un ragionamento analogo, concernente il nesso fortissimo esistente tra la soluzione di problemi ambientali locali, innovazione tecnologica, grandi sfide e competitività della nostra economia in relazione al Protocollo di Kyoto, vale anche per numerosi altri settori. Pensiamo, ad esempio, alle fonti rinnovabili. Vorrei ricordare che, anche in questo caso, il nostro paese deve assolutamente cambiare passo, poiché abbiamo accumulato un pesante ritardo.

Infatti, se si esclude il settore della geotermia (nel quale, peraltro, il nostro paese vanta una tradizione storica), per quanto concerne le fonti rinnovabili più recenti (l'energia eolica, l'energia solare fotovoltaica e l'energia solare termica) l'Italia ha accumulato enormi ritardi rispetto ad altri grandi paesi europei. Vorrei ricordare, al riguardo, che nel nostro paese sono attualmente installati 900 megawatt di centrali eoliche, a fronte dei 15 mila megawatt della Germania. Con riferimento al solare termico (l'energia necessaria per produrre acqua calda, che sostituisce l'energia elettrica o i combustibili fossili ed agevola fortemente il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto), inoltre, il nostro paese ha attualmente installati circa 400 mila metri quadri di pannelli solari, in buona parte concentrati nelle province di Trento e Bolzano, mentre l'Austria (che vorrei ricordare essere più piccola dell'Italia ed avere meno sole) ne ha 2 milioni e 300 mila metri.

È chiaro, dunque, che nel corso di questi ultimi anni sono state poste in essere politiche assolutamente deficitarie, in particolar modo nel corso di questi anni di Governo del centrodestra. Vorrei ribadire che, agli impegni assunti in sede internazionale, tali politiche non hanno fatto assolutamente seguire alcuna conseguenza sul piano nazionale.

Ciò, e mi avvio a concludere, riguarda in particolar modo l'indirizzo complessivo della nostra politica economica. È necessario cambiare profondamente, infatti, se vogliamo affrontare in maniera vincente la sfida di Kyoto e non vogliamo rassegnarci (perché è indispensabile che ciò non accada) al fatto che le attività umane abbiano sull'ambiente un impatto che potrebbe rivelarsi devastante per molti aspetti. Il problema non è costituito solamente dai mutamenti climatici in senso stretto, perché sappiamo tutti che essi determinano cambiamenti tra popoli e nazioni. Se, ad esempio, vi sarà meno acqua in Medio Oriente, sarà più probabile che si scateni una guerra per il controllo dell'acqua del fiume Eufrate, bloccata dalla Turchia quando era guidata

da Ataturk, anziché un grande dibattito sui mutamenti climatici del pianeta. Sta all'intelligenza dell'Europa e del mondo, quindi, determinare per tempo le condizioni idonee a far sì che non solo i mutamenti ambientali in senso stretto, ma anche le loro conseguenze indirette non producano effetti negativi sul nostro futuro. Ma, perché ciò non accada, è assolutamente necessario un intervento che favorisca innovazione, ricerca, nuove tecnologie, qualità, che sposti la nostra economia verso un terreno in cui la competitività si favorisce utilizzando la grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è la nostra intelligenza.

Noi, fin dall'inizio di questa legislatura, abbiamo tentato di orientare in tal senso, dall'opposizione, le politiche del Governo con un ordine del giorno, che fu accolto; sappiamo tutti, purtroppo, che gli ordini del giorno non sono, di fatto, « vincolanti » né dell'azione del Parlamento né di quella del Governo. Tale ordine del giorno, accettato il 10 ottobre 2001, nel corso della discussione della legge cosiddetta Tremonti-*bis*, proprio dall'allora ministro Tremonti, invitava — da quel momento in poi — ad utilizzare tutte le misure fiscali di indirizzo e di incentivo alle imprese per favorire l'innovazione e la ricerca. Si trattava di una scommessa che andava nella direzione di Kyoto. Tale ordine del giorno, ovviamente, è rimasto lettera morta. Probabilmente, se avessimo indirizzato in modo diverso tali finanziamenti, se non avessimo dato fondi ai notai che rinnovavano i propri salotti, alle imprese che costruivano capannoni inutili, e li avessimo, invece, offerti a chi scommetteva sull'innovazione, sul risparmio energetico e sulla ricerca, avremo oggi un paese più competitivo e più vicino al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto.

È assolutamente necessario, pertanto, che tutti — Governo, imprese, sistema paese, anche singoli cittadini — si impegnino in tal senso. La formazione politica cui appartengo, la Margherita, DL-L'Ulivo, ha attuato una piccola, limitata misura, che anche in altre parti del mondo è stata messa in atto: azzerare le emissioni della

propria sede nazionale, finanziando — si tratta di un meccanismo « flessibile », anch'esso — la produzione di illuminazione attraverso l'energia solare, anziché il cherosene, in alcune zone dello Sri Lanka e dell'India meridionale. Si tratta di una piccola misura, che può essere adottata anche da privati: è chiaro che essa è limitata rispetto alla grande sfida che abbiamo di fronte. Tale grande sfida implica che la chiave di Kyoto attraversi tutte le politiche: dei trasporti, fiscali, economica, del territorio, eccetera. In tal senso, vogliamo proporre una discussione in Parlamento, se possibile, anche allargando l'ambito del consenso: sono d'accordo con ciò che diceva il collega Calzolaio, ossia che la mozione presentata dal collega Antonio Leone è meno stringente rispetto alla nostra, ma la sua ispirazione non è non condivisibile.

Ritengo, dunque, che vi possano essere anche le condizioni per un dialogo su tale terreno e voglio approfittare di questa giornata, importante per il mondo, per produrre nel nostro paese, nel nostro Parlamento e nel nostro Governo, una mutazione di rotta, senza la quale non potremo che subire un percorso già al termine. È, infatti, chiaro che il ritardo accumulato nel corso degli ultimi anni si potrà tradurre o in una grande spinta al cambiamento o in tante multe, in tante arretratezze, in tante sfide perdute, in tanti punti di competitività mancata per il nostro paese. Noi, ovviamente, vorremmo che si traducesse in una grande spinta al cambiamento.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni presentate.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ROBERTO TORTOLI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio.** Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.